



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 837 c.o.m.

Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IV — Ruoli
Capo	VIII — Compiti del personale militare
Sezione	I — Personale dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-837-generali-colonnelli-e-gradi-corrispondenti/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it